TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DCR 376 **DEL 06/12/2024**

DECRETO

OGGETTO: TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i., il quale, all'articolo 52, dispone che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i., di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alla Province importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della L. 308/2004;

Visto l'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Vista la L. 28 dicembre 2001, n. 448: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"* e s.m.i., e, in particolare, l'art. 29, comma 2, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

Vista la L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. che ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

Visti i decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione della predetta delega legislativa e, in particolare, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*;

Visto l'art. 124, comma 11, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *"Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato"*;

Viste le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e sm.i., rubricato *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35*", che introduce l'Autorizzazione unica ambientale (AUA) e individua la Provincia quale "Autorità Competente" ai fini dell'adozione della stessa;

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56, la quale attribuisce alle città metropolitane le funzioni fondamentali proprie delle province;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, rubricata *"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";*

Vista la L.R. 9 agosto 1999, n. 22, rubricata *"Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla L.R. 29/11/1996 n. 88",* e in particolare l'art. 3 della stessa, rubricato *"Targa delle opere di captazione",* ai sensi del quale l'Amministrazione provvede alla realizzazione e alla consegna al titolare dell'opera di captazione di una targa con inciso il codice identificativo da applicarsi alla struttura esterna dell'opera stessa;

Visto il D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, "*Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica*", e in particolare l'allegato C, ai sensi del quale *"Le spese di istruttoria sono rapportate alla complessità dell'attività richiesta alla Pubblica Amministrazione per il rilascio del provvedimento"* e devono comunque essere comprese nei valori massimi ivi riportati, in funzione della tipologia di derivazione; a tale scopo vengono considerati di lieve entità, secondo quanto indicato nell'allegato A al medesimo regolamento, i prelievi di acque superficiali, di sorgenti, di fontanili o di trincee drenanti:

1) che abbiano portata massima istantanea complessiva inferiore o uguale a 15 litri/s e con portata media annua inferiore o uguale a 10 litri/s;
2) ad uso di produzione di energia di potenza nominale media inferiore o uguale a 30kW e aventi le portate

di cui al punto precedente;
3) ad uso irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a 15 Ha, elevabili a 30 Ha nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa;

Visto il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R *"Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)*" e, in particolare, l'allegato B, il quale dispone che l'Autorità concedente quantifica le spese di istruttoria per le diverse tipologie di uso dell'acqua, nel rispetto dei limiti massimi di importo in esso previsti; ai sensi del suddetto D.P.G.R. i fattori che devono essere presi in considerazione nel definire le spese di istruttoria sono: la tipologia e complessità delle opere in progetto; la complessità e la durata del procedimento; la tipologia di acquifero interessato dal prelievo; il valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua. I limiti da non superare, stabiliti in funzione della tipologia di uso dell'acqua, sono riportati nell'allegato 4 al presente provvedimento;

Vista la D.G.R. n. 18-6175 del 7 dicembre 2022 in materia di impianti mobili di trattamento rifiuti e procedure per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Vista la L.R. 19 luglio 2023, n. 13, e in particolare l'art. 12, comma 4, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori previsti per i procedimenti di VIA, VAS e AIA;

Visto l'art. 12, comma 5, L.R. n. 13/2023, che dispone, in materia di oneri istruttori per i procedimenti di VIA, VAS e AIA, che *"è possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito*";

Dato atto che:
- lo svolgimento delle complesse funzioni conferite a seguito dell'approvazione e dell'attuazione delle disposizioni delegate, emanate sulla base della L. 308/2004, comporta un onere significativo di spese a carico della Città Metropolitana di Torino;

- con D.C.P. 69 – 32320 del 16/11/2010 è stato approvato ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il *"Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino*";

- con D.G.P. 1352-44941 del 07/12/2010 sono state approvate le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino, in attuazione del predetto Regolamento;

- con D.C.M. 70 del 03/12/2024 è stato approvato il "*Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale di competenza della Città Metropolitana di Torino",* il quale ha sostituito integralmente e a ogni effetto il previgente Regolamento, adottato con la citata D.C.P. 69 – 32320 del 16/11/2010, al fine di disciplinare le tariffe per i procedimenti introdotti successivamente a quest'ultimo o, comunque, in esso non disciplinati, nonché rimodulare le tariffe già previste, onde adeguarle all'incremento del costo della vita e, in taluni casi, modularle in ragione di nuovi criteri;

Considerato che:

- l'onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Città Metropolitana per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento;

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta al Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi, mentre è competenza del Sindaco – o del Consigliere Delegato – la determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- il summenzionato Regolamento, adottato con D.C.M. 70 del 03/12/2024, prevede, tra le altre norme, che:

- Con decreto del Consigliere Delegato allegato all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono individuate e determinate le tariffe di cui al presente regolamento (art. 3 comma 1);
- L'ammontare delle singole tariffe definite dalla Città Metropolitana è stabilito a seguito e sulla base di analisi concernenti gli effettivi oneri, costituiti dai costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento; tali analisi prendono in considerazione le attività realizzate dall'Ente ovvero da altri soggetti, pubblici e privati, con onere a carico della Città Metropolitana, secondo quanto indicato nell'art. 7. (art. 4 comma 1);
- importo delle singole tariffe è determinato in relazione all'obiettivo della copertura dell'ammontare degli oneri di cui al comma 1 nella misura percentuale stabilita con il decreto del Consigliere Delegato allegato al bilancio preventivo, di cui all'art. 3. Tale misura è riferita al complesso di tutti i procedimenti ambientali di cui all'allegato I e può essere differenziata per i singoli procedimenti. (art. 4 comma 2);
- Per ciascuno dei tipi di procedimento individuati per le materie di cui all'allegato I, le attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le tariffe, sono raggruppate come segue:

a) avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione;
b) istruttoria tecnica interna;
c) ispezioni e sopralluoghi preventivi;
d) acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento;
e) acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente;
f) predisposizione ed adozione del provvedimento finale;
g) ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo. (art. 7, co. 1);

Dato atto che nell'ambito dei lavori preparatori per l'adozione del Regolamento previgente (D.C.P. 69 – 32320 del 16/11/2010) è stato effettuato uno studio per quantificare i costi effettivamente sostenuti dal Dipartimento per i procedimenti autorizzatori, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo;

Ritenuto opportuno recepire lo studio predetto, in esito al quale era stato individuato il costo medio di ogni procedimento, onde aggiornare tale costo medio adeguandolo all'incremento del costo della vita intervenuto nel periodo intercorso tra l'adozione del previgente regolamento e il mese di maggio 2024;

Ritenuto:
- altresì opportuno a recepimento dei contributi dei competenti uffici, introdurre, in relazione a specifici procedimenti, ulteriori criteri di diversificazione delle tariffe, al fine di renderle maggiormente corrispondenti all'effettiva complessità dell'istruttoria svolta, nonché al numero e alla difficoltà delle attività di controllo e monitoraggio;

- di incrementare conseguentemente, per tenere conto dei predetti criteri di diversificazione, l'importo massimo di tali tariffe, in modo da mantenere la corrispondenza tra l'importo medio attualmente vigente e l'importo medio risultante dalle tariffe oggetto del presente atto;

Rilevata inoltre la necessità di adottare nuove tariffe per i procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore del Regolamento previgente, o comunque non disciplinati nell'ambito dello stesso;

Considerato:
- opportuno individuare la misura della tariffa per l'Autorizzazione unica ambientale nella sommatoria delle tariffe previste per i titoli abilitativi da essa in concreto sostituiti, in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 59 del 2013, il quale stabilisce il principio di non eccedenza, ai sensi del quale i diritti di istruttoria previsti per l'Autorizzazione Unica Ambientale non devono superare gli oneri posti a carico dell'interessato *"per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale*";

- che l'Autorizzazione unica ambientale ha una durata pari a quindici anni dal rilascio, ai sensi dell'art. 3, co. 6, D.P.R. n. 59 del 2013, laddove alcuni dei titoli da essa sostituiti hanno – o avevano all'epoca del Regolamento previgente – durata inferiore e che pertanto in tali casi l'Autorizzazione unica ambientale sostituisce non uno ma più titoli della medesima tipologia;

- pertanto, necessario nelle predette ipotesi, ai fini del computo della tariffa per l'Autorizzazione unica ambientale, aggiungere, alla somma dei titoli sostituti, una quota proporzionale alla differenza tra la durata dell'Autorizzazione unica ambientale e la durata del titolo sostituito, onde tenere conto del maggior numero di verifiche da effettuare a fronte della maggiore durata del titolo;

- che per le discariche non rientranti nel campo di applicazione dell'AIA sia opportuno e ragionevole applicare le tariffe previste per l'Autorizzazione Integrata Ambientale nella misura del 70%;

Ritenuto:
- opportuno alla luce di quanto espresso in premessa e secondo i criteri summenzionati rideterminare le tariffe (allegato 1) per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Città Metropolitana di Torino, considerate come compartecipazione dei privati ai costi sostenuti dall'Amministrazione;

- di confermare tale compartecipazione nella misura del 50%;

- che tali tariffe, salvo nei casi espressamente previsti, debbano essere modificate sulla base dei seguenti fattori correttivi, (allegato 3):
- D)Dimensione aziendale rappresentata dal numero dei dipendenti dell'Azienda e dal fatturato secondo quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06/05/2003; tale fattore non si applica alle tariffe forfetarie, né ai procedimenti per cui è espressamente escluso;
- A) Altre categorie di soggetti: ai soggetti non rientranti nelle categorie di cui al correttivo D si applica una riduzione del 20,00%; tale fattore non si applica relativamente alle tariffe forfetarie, né ai procedimenti per cui è espressamente escluso;
- C) certificazioni ambientali; la riduzione viene applicata alla tariffa ottenuta dopo l'applicazione del fattore D (dimensione aziendale);
- N.S.) numero degli scarichi; aumento della tariffa in funzione del numero degli scarichi oggetto dell'istanza nell'insediamento (siano essi industriali, domestici, assimilabili ai domestici), non applicabile

per gli scarichi di acque reflue urbane e gli scarichi in falda (reimmissioni in falda); l'aumento viene applicato alla tariffa ottenuta dopo l'applicazione dei fattori D e C;
- T.S.) tipologia degli scarichi in falda (reimmissioni in falda) provenienti da impianti di climatizzazione; riduzione della tariffa in funzione della portata degli scarichi da autorizzare; lo sconto viene applicato alla tariffa ottenuta dopo l'applicazione dei fattori D e C;

- che per le nuove concessioni ordinarie di derivazione d'acqua gli importi massimi delle tariffe non possano comunque superare gli importi stabiliti nel D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, allegato B, ovverosia:
- € 1.500,00 per la procedura ordinaria;
- € 100,00 per la procedura semplificata, nonché in presenza di un procedimento attivato ai sensi dell'art. 27 bis e dell'articolo 35;

- che per le concessioni preferenziali di derivazione d'acqua e per il riconoscimento di antico diritto alla derivazione d'acqua, gli importi massimi delle tariffe non possano comunque superare gli importi stabiliti nel D.P.G.R. 5 maggio 2001 n. 4/R, allegato C, ovverosia:
- € 52,00 per il prelievo di lieve entità;
- € 258,00 per il prelievo mediante pozzi che intercettano falde profonde;
- € 156,00 per il prelievo non rientrante nelle categorie precedenti;

- di adottare una tariffa forfetaria in relazione ai procedimenti espressamente individuati nell'allegato 1, in considerazione delle peculiari caratteristiche che presentano;

- opportuno introdurre una tariffa forfetaria, nella misura di € 100,00, a titolo di parziale compartecipazione ai costi sostenuti per gli adempimenti istruttori necessari a recepire, all'interno delle autorizzazioni di competenza della Città Metropolitana, la formazione, l'aggiornamento o il rinnovo del titolo abilitativo ex art. 124, d.lgs. 152 del 2006, per scarichi in rete fognaria;

- di introdurre, per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, di cui all'art. 11, comma 7, D.Lgs. 115/08, una tariffa forfetaria di € 1.750,00 alla quale va aggiunto, nell'ipotesi in cui sia richiesta altresì l'autorizzazione allo scarico, l'importo previsto per la tariffa della pertinente autorizzazione;

- di stabilire per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico una tariffa pari al 50% dell'importo previsto per il rilascio di nuovo titolo di autorizzazione allo scarico;

- opportuno rideterminare l'importo forfetario da richiedere a parziale ristoro delle spese sostenute per la predisposizione e consegna di ciascuna targa delle opere di captazione nella misura di euro 20,00 in ragione del caro materiali e dell'incremento del costo della vita;

Dato atto che:
- per l'Autorizzazione integrata ambientale si richiama integralmente il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, rubricato *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59"*, il quale stabilisce le tariffe applicabili per i relativi procedimenti;

- per quanto concerne l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile, occorre fare riferimento alle linee guida ministeriali (pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del 18/09/10) che stabiliscono che le Regioni possano prevedere degli oneri in misura non superiore allo

0,03% del valore dell'investimento;

- per i procedimenti relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006) si richiamano le disposizioni nazionali vigenti (D.M. 370 del 03/09/1998 e s.m.i.) che prevedono specifici diritti amministrativi, già applicati dalla Città Metropolitana;

- alle comunicazioni di inizio, rinnovo o modifica sostanziale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata inviate ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le tariffe indicate dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 luglio 1998, n. 350, rubricato *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*, espressamente richiamato dall'art. 214, co. 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- per quanto concerne le procedure di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), si richiama il Decreto 25 ottobre 2016, n. 245 del Ministero dell'Ambiente, il quale disciplina *"gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e di valutazione ambientale strategica (di seguito VAS)*" (art. 1 del D.M. 25 ottobre 2016,n. 245);

- in materia di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), si richiama altresì la L.R. 19 luglio 2023, n. 13, la quale detta, all'allegato C, la disciplina regionale degli oneri istruttori concernenti i predetti procedimenti;

- per quanto concerne l'autorizzazione alle attività estrattive si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018 n. 23-6964, la quale definisce le modalità di applicazione degli oneri per il diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere di cui all'articolo 26 della L.R. n. 23 del 17 novembre 2016, rubricata *"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";*

Dato atto che qualora, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, il dirigente competente constati che il procedimento, così come è stato espletato, rientri in una soglia maggiore rispetto a quella inizialmente prevista, possa chiedere un conguaglio della tariffa, dandone adeguata motivazione nel provvedimento stesso.

Dato altresì atto che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56/2023 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati;

- con DCR n. 342/2024 del 4/11/2024 è stata approvata la "Quinta Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026";

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. relativo agli anni 2024-2026;

- con Deliberazione Consiliare n. 39/2024 del 19/07/2024 è stata approvata la 3a variazione al D.U.P.;

- con DCR n. 9/2024 del 18/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 347/2024 del 12/11/2024 è stata adottata la "Sesta Variazione al Piano Esecutivo di Gestione";

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14/2024 del 25 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;

- il presente provvedimento è assunto nell'ambito dell'obiettivo OS02012 *"Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza*" del DUP Sezione Operativa;

- il presente provvedimento ha rilevanza contabile, pur non comportando movimenti contabili, in quanto incide sulle entrate dell'Ente derivanti dai procedimenti autorizzatori del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale;

Dato atto che:
- la competenza all'adozione del presente atto spetta al Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16, comma 4 dello Statuto metropolitano;

- a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Visto il verbale di proclamazione degli eletti del 22 dicembre 2021, redatto a seguito delle elezioni del Consiglio Metropolitano tenutesi in data 19 ottobre 2021 e detenuto agli atti dell'Amministrazione;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 143/2024 del 9 maggio 2024 con cui sono state assegnate ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, conferendo al consigliere Alessandro SICCHIERO la seguente delega di funzioni amministrative: *"Ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali"*;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile della struttura interessata e del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 48, co. 1, dello Statuto metropolitano;

Visti:

- la L. 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. 7 aprile 2014, n. 56, la quale attribuisce alle città metropolitane le funzioni fondamentali proprie delle province e in particolare l'art. 1, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 5 della Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, rubricata "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- l'art. 134, comma 4, del TUEL e ritenuta l'urgenza.;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Città Metropolitana di Torino, secondo gli importi e i metodi di calcolo riportati negli allegati 1, 2, 3 e 4, i quali costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di stabilire che tali tariffe sono soggette a revisione biennale sulla base degli indici ISTAT con atto del Sindaco metropolitano o del Consigliere delegato;

3. di stabilire che le tariffe in oggetto, per tutti i procedimenti indicati nell'allegato 1, entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, con la precisazione che esse saranno applicabili ai soli procedimenti avviati – mediante istanza di parte o d'ufficio – successivamente alla predetta data;

4. di stabilire che le tariffe dovranno essere corrisposte all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione o di concessione secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Città Metropolitana; nel caso in cui l'iter procedimentale espletato modifichi la soglia della tariffa indicata nell'allegato 1, il dirigente competente ha facoltà di richiedere un conguaglio della stessa, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di autorizzazione o concessione;

5. di dare atto che il presente decreto verrà allegato all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei servizi preposti al rilascio delle autorizzazioni;

7. di dare atto che il presente atto sostituisce la D.G.P. n. 1352-44941 del 07/12/2010 con cui sono state approvate le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

8. di dare atto che il presente provvedimento ha rilevanza contabile, pur non comportando movimenti contabili, in quanto incide sulle entrate dell'Ente derivanti dai procedimenti autorizzatori del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale;

9. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile, Ing. Claudio Coffano, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 06/12/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Claudio Coffano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Alessandro Sicchiero

ALLEGATO 1

TARIFFE

1. tariffe e fattori correttivi, tariffe forfetarie

Le tariffe inserite nella tabella T6 o indicate con la dicitura "(F)" sono forfetarie, soggette soltanto ai fattori correttivi specificati nell'allegato 3, lettera C (certificazioni ambientali) e NS (numero scarichi idrici); si precisa che talune tariffe forfetarie, espressamente individuate all'allegato 3, non sono soggette ad alcun fattore correttivo.

Le restanti tariffe sono pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti e sono soggette ai fattori correttivi di cui all'allegato 3. L'importo delle tariffe, risultante dall'applicazione dei predetti fattori correttivi, non può essere inferiore ai minimi di cui alle seguenti tabelle riportanti le tariffe (T1 e seguenti), ove indicati.

2. tariffe per le derivazioni d'acqua

In relazione alle autorizzazioni in materia di derivazioni d'acqua (tabelle da T1 a T11), l'importo può essere restituito se la domanda è rigettata senza svolgimento di Conferenza di Servizi.

In relazione alle autorizzazioni a derivare l'acqua adottate in procedura integrata con la VIA, ove la domanda di concessione sia presentata prima dell'avvio della fase di valutazione, l'importo dovuto è pari al 100%. L'importo può essere restituito se la domanda è rigettata senza svolgimento di Conferenza di Servizi.

Le tariffe per le derivazioni d'acqua non forfetarie sono soggette ai fattori correttivi di cui alle lettere D, A e C previsti all'allegato 3.

In relazione alle derivazioni di acqua, gli importi massimi di legge e i criteri di individuazione delle derivazioni di lieve entità fissate dalla legge sono indicati all'allegato 4.

Alle tariffe previste per le autorizzazioni alla derivazione di acque sotterranee o superficiali si aggiungono le tariffe per le spese di sorveglianza di cui alla tabella T11.

3. tariffe in materia di emissioni in atmosfera

Le tariffe per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono soggette, ove non forfetarie, ai fattori correttivi di cui alle lettere D, C ed A dell'allegato 3.

4. tariffe in materia di scarichi

Le tariffe per le autorizzazioni agli scarichi sono soggette, ove non forfetarie, ai fattori correttivi di cui alle lettere D, C, NS, TS dell'allegato 3. Alle tariffe in oggetto non si applica il fattore correttivo A.

5. tariffe in materia di rifiuti

Per le tariffe relative alle autorizzazioni in materia di rifiuti, i criteri per definire il livello di complessità sono fissati all'allegato 2. I fattori correttivi sono individuati alle lettere D, A e C (all. 3).

6. tariffe per le volturazioni (variazione di ragione sociale, subingressi)

Ove non sia prevista, in relazione allo specifico titolo, una tariffa per subentri o subingressi (cui si equiparano le variazioni di ragione sociale), alle volturazioni dei titoli si applicano le tariffe di cui alla tabella T18, la quale è suddivisa in due voci (volturazione espressa, in caso di voltura di atto adottato con determinazione dirigenziale, e volturazione semplificata, in caso di voltura di provvedimento adottato con atto diverso da determinazione dirigenziale). Alle volture non si applicano i fattori correttivi di cui all'allegato 3.

Alle volture dei titoli ex art. 216, D.Lgs. 152/2006, non si applicano le tariffe di cui alla tabella T18, in quanto operano le tariffe di cui al D.M. 21/07/1998, n. 350.

7. tariffe in materia di VIA e VAS

In attuazione del disposto di cui all'art. 12, comma 2 della L.R. n. 13/2023, le tariffe applicabili alle procedure di VIA si conformano ai nuovi criteri stabiliti all'Allegato C alla medesima L.R. n. 13/2023, che abroga e sostituisce a tutti gli effetti quanto definito dalla previgente normativa sulla VIA (l.r. 40/98 smi).

L'art. 12, comma 4, della L.R. 19 luglio 2023, n. 13, prevede che le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori previsti per i procedimenti di VIA, VAS e AIA;

l'art. 12, comma 5, della medesima L.R. n. 13/2023, dispone, in materia di oneri istruttori per i procedimenti di VIA, VAS e AIA, che *"è possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito"*.

8. tariffe in materia di depositi di oli minerali e GPL

Le tariffe per i depositi di oli minerali e GPL sono soggette, ove non forfetarie, ai fattori correttivi di cui alle lettere C e A dell'allegato 3.

9. tariffe in materia di piani di risanamento acustico

Le tariffe previste per i piani di risanamento acustico sono soggette solo al fattore correttivo di cui alla lettera C dell'allegato 3.

T1 - CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA SUPERFICIALE SOPRA LA SOGLIA DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA, O CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA DI SORGENTE		
Nuovo titolo (minimo € 400,00)		
Rilevanza del prelievo	Tipologia di uso dell'acqua	Importo tariffe
Qmax >= 5000 l/s **(100%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.450,00
	Energetico **(95%)**	€ 1.380,00
	Potabile **(90%)**	€ 1.305,00
	Agricolo **(80%)**	€ 1.160,00
	altri usi **(70%)**	€ 1.015,00
1000 l/s =< Qmax < 5000 l/s **(90%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.305,00
	Energetico **(95%)**	€ 1.240,00
	Potabile **(90%)**	€ 1.175,00
	Agricolo **(80%)**	€ 1.045,00
	altri usi **(70%)**	€ 915,00
100 l/s =< Qmax < 1000 l/s **(80%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.160,00
	Energetico **(95%)**	€ 1.100,00
	Potabile **(90%)**	€ 1.045,00
	Agricolo **(80%)**	€ 928,00
	altri usi **(70%)**	€ 810,00
Qmax <= 100 l/s **(70%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.015,00
	Energetico **(95%)**	€ 965,00
	Potabile **(90%)**	€ 915,00
	Agricolo **(80%)**	€ 810,00
	altri usi **(70%)**	€ 710,00
Variante (compresi i riconoscimenti di antico diritto) (MINIMO € 240,00)		60% tariffa nuovo titolo
Rinnovo (compresi i riconoscimenti di antico diritto) (MINIMO € 240,00)		40% tariffa nuovo titolo
Titolo in procedura integrata alternativamente con VIA o con l'autorizzazione unica (AU)		
Nuovo titolo (minimo € 280,00)		70% tariffa nuovo titolo*
Variante o rinnovo (F)		€ 280,00
Titolo in procedura integrata con VIA e con l'autorizzazione unica (AU)		
Nuovo titolo (minimo € 160,00)		40% tariffa nuovo titolo*
Variante o rinnovo (F)		€ 160,00
* in aggiunta a quanto già dovuto per i procedimenti di VIA e di AU		

T2 - CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE SOTTERRANEA TRAMITE POZZI			
NUOVO TITOLO (MINIMO € 450,00)			
Rilevanza del prelievo	falda interessata	Tipologia di uso dell'acqua	Importo tariffe
(Qmax >= 500l/s **(100%)**	falda profonda **(100%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.450,00
		Energetico **(95%)**	€ 1.380,00
		Potabile **(90%)**	€ 1.305,00
		Agricolo **(80%)**	€ 1.160,00
		altri usi **(70%)**	€ 1.015,00
	falda superficiale **(75%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.088,00
		Energetico **(95%)**	€ 1.033,00
		Potabile **(90%)**	€ 979,00
		Agricolo **(80%)**	€ 870,00
		altri usi **(70%)**	€ 761,00
100 l/s =< Qmax < 500 l/s **(95%)**	falda profonda **(100%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.380,00
		Energetico **(95%)**	€ 1.309,00
		Potabile **(90%)**	€ 1.240,00
		Agricolo **(80%)**	€ 1.102,00
		altri usi **(70%)**	€ 964,00
	falda superficiale **(75%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.033,00
		Energetico **(95%)**	€ 981,00
		Potabile **(90%)**	€ 930,00
		Agricolo **(80%)**	€ 827,00
		altri usi **(70%)**	€ 723,00
10 l/s =< Qmax < 100 l/s **(80%)**	falda profonda **(100%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.160,00
		Energetico **(95%)**	€ 1.100,00
		Potabile **(90%)**	€ 1.045,00
		Agricolo **(80%)**	€ 928,00
		altri usi **(70%)**	€ 810,00
	falda superficiale **(75%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 870,00
		Energetico **(95%)**	€ 827,00
		Potabile **(90%)**	€ 783,00
		Agricolo **(80%)**	€ 696,00
		altri usi **(70%)**	€ 609,00
Qmax < 10 l/s **(70%)**	falda profonda **(100%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 1.015,00
		Energetico **(95%)**	€ 965,00
		Potabile **(90%)**	€ 915,00
		Agricolo **(80%)**	€ 810,00
		altri usi **(70%)**	€ 710,00
	falda superficiale **(75%)**	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 761,00
		Energetico **(95%)**	€ 723,00
		Potabile **(90%)**	€ 685,00
		Agricolo **(80%)**	€ 609,00
		altri usi **(70%)**	€ 533,00
Variante (minimo € 240,00)			60% tariffa nuovo titolo
Rinnovo (minimo € 240,00)			40% tariffa nuovo titolo

Concessione ordinaria di derivazione sotterranea tramite pozzi in procedura integrata con VIA	
Nuovo titolo (minimo € 315,00)	70% tariffa nuovo titolo*
Variante o rinnovo (F)	€ 315,00
* in aggiunta a quanto già dovuto per il procedimento di VIA	

T3 - CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (ANCHE IN PROCEDURA INTEGRATA CON VIA, CON AU O CON VIA E AU)*	
Nuovo titolo (F)	€ 100,00
Variante (F)	€ 90,00
Rinnovo (F)	€ 80,00
* in aggiunta a quanto già dovuto per i procedimenti di VIA e di AU	

T4 - AUTORIZZAZIONE AI GESTORI ALL'USO PLURIMO DELLE ACQUE FLUENTI NEI CANALI, NEI CAVI CONSORTILI E NELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A SCOPO DIVERSO DA QUELLO AGRICOLO O POTABILE	
Nuovo titolo (F)	€ 180,00
Variante (F)	€ 110,00
Rinnovo	Non applicabile
Nuovo titolo in procedura integrata con l'Autorizzazione Unica (F)	€ 100,00
Variante in procedura integrata con l'Autorizzazione Unica (F)	€ 90,00

T5 - LICENZA DI ATTINGIMENTO	
Nuovo titolo (F)	€ 50,00
Variante o rinnovo (F)	€ 40,00

T6 - TARIFFE FORFETARIE	
Presa d'atto di sostituzione di pozzo regolarmente concesso ex art. 27-bis del reg. 10/R/2003	€ 50,00
Proroga per autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee	€ 40,00
Concessione preferenziale per derivazioni di lieve entità ai sensi dell'allegato 4 (nuovo titolo, variante e rinnovo)	€ 52,00
Concessioni preferenziali di derivazioni d'acque sotterranee mediante pozzi che potenzialmente intercettano la falda profonda (oggetto di richiesta stato di consistenza)	
Nuovo titolo	€ 250,00
Variante	€ 190,00
Rinnovo	€ 130,00
Concessioni preferenziali che non rientrano nelle categorie precedenti	
Nuovo titolo	€ 150,00
Variante	€ 120,00
Rinnovo	€ 80,00
Utenze in regime di concessione preferenziale oggetto di autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione	
Variante	€ 100,00
Predisposizione e consegna della targa riportante il codice univoco dell'opera di captazione (L.R. 22/1999)	€ 20,00

T7 - ACQUE MINERALI E TERMALI E DI SORGENTE (MINIMO € 180,00)	
Permesso di ricerca di acque minerali e termali e di sorgente	
Nuovo titolo	€ 590,00
Variante **(F) (non soggetta al minimo di € 180)**	€ 40,00
Rinnovo	€ 230,00
Subingresso o rinuncia	€ 360,00
Concessione di acque minerali e termali e di sorgente	
Nuovo titolo	€ 660,00
Variante	€ 400,00
Rinnovo	€ 270,00
Variazione del programma dei lavori e piano economico finanziario **(F) (non soggetta al minimo di € 180)**	€ 100,00
Subingresso o rinuncia	€ 360,00

T8 - SUBINGRESSI ACQUE PUBBLICHE (parziali o totali):		
NUOVO TITOLO (MINIMO € 70,00)		
TITOLO	Tipologia di uso dell'acqua	Tariffe
- Concessione ordinaria di derivazione superficiale o sotterranea - Concessione preferenziale - Riconoscimento di antico diritto	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 360,00
	Energetico **(95%)**	€ 342,00
	Potabile **(90%)**	€ 324,00
	Agricolo **(80%)**	€ 288,00
	altri usi **(70%)**	€ 252,00
- Autorizzazione ai gestori all'uso plurimo delle acque fluenti nei canali, nei cavi consortili e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato a scopo diverso da agricolo o potabile - Domanda di concessione preferenziale (utenze in regime di autorizzazione provvisoria)	produzione beni e servizi **(100%)**	€ 110,00
	Energetico **(95%)**	€ 104,50
	Potabile **(90%)**	€ 99,00
	Agricolo **(80%)**	€ 88,00
	altri usi **(70%)**	€ 77,00

T9 - RINUNCE ACQUE (MINIMO € 70,00)			
Rilevanza del prelievo	Corpo idrico interessato	Tipologia di uso dell'acqua	Importo tariffe
Concessione ordinaria di derivazione di acqua superficiale o sotterranea Autorizzazione ai gestori all'uso plurimo delle acque fluenti nei canali, nei cavi consortili e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato a scopo diverso da quello agricolo o potabile	falda profonda **(100%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 360,00
		Energetico **(95%)**	€ 342,00
		Potabile **(90%)**	€ 324,00
		Agricolo **(80%)**	€ 288,00
		altri usi **(70%)**	€ 252,00
	corso d'acqua superficiale **(90%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 324,00
		Energetico **(95%)**	€ 308,00
		Potabile **(90%)**	€ 292,00
		Agricolo **(80%)**	€ 259,00
		altri usi **(70%)**	€ 227,00
	falda superficiale **(80%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 288,00
		Energetico **(95%)**	€ 274,00
		Potabile **(90%)**	€ 259,00
		Agricolo **(80%)**	€ 230,00
		altri usi **(70%)**	€ 202,00
Concessione preferenziale e domanda di concessione preferenziale (utenze in regime di autorizzazione provvisoria) Riconoscimento di antico diritto	falda profonda **(100%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 260,00
		Energetico **(95%)**	€ 247,00
		Potabile **(90%)**	€ 234,00
		Agricolo **(80%)**	€ 208,00
		altri usi **(70%)**	€ 182,00
	corso d'acqua superficiale **(90%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 234,00
		Energetico **(95%)**	€ 222,00
		Potabile **(90%)**	€ 211,00
		Agricolo **(80%)**	€ 187,00
		altri usi **(70%)**	€ 164,00
	falda superficiale **(80%)**	Produzione beni e servizi **(100%)**	€ 208,00
		Energetico **(95%)**	€ 198,00
		Potabile **(90%)**	€ 187,00
		Agricolo **(80%)**	€ 166,00
		altri usi **(70%)**	€ 146,00

T10 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA		
TITOLO	**N. DITTE ESPROPRIANDE**	**Tariffe**
Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nuovo titolo e proroga) (il presente titolo non è soggetto ai fattori di riduzione di cui all'allegato 3).	Da 1 a 30	€ 300,00
	Da 31 a 49	€ 400,00
	Da 50 a 80	€ 500,00
	Da 81 a 100	€ 600,00
	Da 101 a 150	€ 900,00
	Da 150 a 230	€ 1.300,00
	>230	€ 1.500,00
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (tariffa in aggiunta a quella per dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio)		
	IMPORTO INVESTIMENTO (IVA COMPRESA)	
Nuovo titolo **(F)** **MINIMO € 280,00**	fino a 10 milioni di euro di investimento	0,03% dell'investimento
	Oltre 10 milioni di euro di investimento	0,03% fino a 10 milioni + 0,02% per il restante importo
Proroga inizio lavori **(F)**		€ 150,00
Subingresso nei soli impianti idroelettrici **(F)**		€ 150,00
Variante **(F)**		€ 350,00
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non inseriti in obiettivi strategici a livello regionale ma non aventi rilevanza o interesse esclusivamente locale		
Nuovo titolo		Importo fissato per la dichiarazione di pubblica utilità
Variante		Importo fissato per la dichiarazione di pubblica utilità adottata in relazione alla sola variante
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW (F)		€ 1.750,00 + importo dovuto per scarichi se presenti
Presa d'atto della dichiarazione giurata sulle caratteristiche definitive di impianti idroelettrici realizzati in difformità da quanto autorizzato (art. 25 co.5, reg. 10/R/2003) (F)		€ 150,00
Autorizzazione provvisoria all'esercizio in pendenza del collaudo di impianti idroelettrici (art. 25, co. 6 e 6bis, Reg. 10/R/2003) (F)		€ 100,00

T11 - SPESE DI SORVEGLIANZA				
L'importo dovuto è dato dalla somma di: importo per portata massima, importo per tipologia di uso dell'acqua, importo per durata del titolo				
TITOLI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI				
Portata massima (QMAX) in litri/s	**importo dovuto per QMAX**	**Tipologia di uso dell'acqua**	**importo dovuto per tipologia uso dell'acqua**	**Durata residua del titolo**
Qmax < 15	€ 10,00	Produzione beni e servizi	€ 220,00	€ 5,00 per ogni annualità residua del titolo
15=<Qmax<100	€ 20,00	energetico	€ 190,00	
100=<Qmax<500	€ 50,00	potabile	€ 130,00	
500=<Qmax<1000	€ 70,00	agricolo	€ 100,00	
1000=<Qmax<5000	€ 100,00	altri usi	€ 40,00	
Qmax>=5000	€ 150,00			
TITOLI DI CONCESSIONE DA ACQUE SOTTERRANEE				
Portata massima (QMAX) in litri/s	**importo dovuto per QMAX**	**Tipologia di uso dell'acqua**	**importo dovuto per tipologia uso dell'acqua**	**Durata residua del titolo**
Qmax < 1,5	€ 10,00	Produzione beni e servizi	€ 220,00	€ 5,00 per ogni annualità residua del titolo
1,5=<Qmax<10	€ 20,00	energetico	€ 190,00	
10=<Qmax<50	€ 50,00	potabile	€ 130,00	
50=<Qmax<100	€ 70,00	agricolo	€ 100,00	
100=<Qmax<500	€ 100,00	altri usi	€ 40,00	
Qmax>=500	€ 150,00			

T12 - EMISSIONI IN ATMOSFERA (D.Lgs. 152/2006)	
T12.1 - PROCEDIMENTI CON PASSAGGIO DA PRATICA SUAP	
Richiesta titolo abilitativo ex art. 269 nuova o trasferimento	€ 1.935,00
Rinnovo titolo abilitativo ex art. 269 esistente	€ 1.935,00
Modifica sostanziale titolo abilitativo ex art. 269 esistente (istruttoria solo su modifica in progetto)	€ 1.166,00
Modifica sostanziale titolo abilitativo ex art. 269 (istruttoria estesa a tutte le emissioni di stabilimento)	€ 1.935,00
Autorizzazione ex art. 272 nuova o esistente (nuova adesione/modifica/rinnovo) (AVG)	€ 200,00
Formazione/aggiornamento/rinnovo titolo abilitativo ex art. 269 per sole emissioni diffuse da attività/ impianti	€ 360,00
T12.2 - PROCEDIMENTI SENZA PASSAGGIO DA PRATICA SUAP	
Modifica non sostanziale titolo abilitativo ex art. 269 esistente (con aggiornamento condizioni dell'atto vigente)	€ 360,00

T13 - NUOVA ISTANZA O MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - SCARICHI	
Nuova istanza o modifica sostanziale	
Scarico acque reflue industriali (comprese le reimmssioni in falda)	€ 920,00
Scarico acque reflue industriali di raffreddamento (escluse le reimmssioni in falda)	€510,00
Scarico acque reflue domestiche **(F)**	€ 230,00
Scarico acque reflue assimilabile alle domestiche **(F)**	€ 290,00
Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati > 50.000 a.e	€ 880,00
Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati > 2.000 a.e ma < 49.999 a.e.	€ 480,00
Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati < 2.000 a.e.	€ 290,00
Scarico acque reflue urbane da scaricatori di piena	€ 290,00
Rinnovo dell'A.U.A.	50 % della Tariffa
Modifica non sostanziale con adozione di un atto (solo scarico) (F)	€ 100,00
Formazione/aggiornamento/modifica sostanziale/rinnovo titolo abilitativo ex art. 124 per scarichi in pubblica fognatura (F)*	€ 100,00
* sono fatti salvi gli oneri di istruttoria tecnica da corrispondere al Gestore del Servizio Idrico Integrato secondo le tariffe da esso adottate	

T14 - SCARICHI FUORI A.U.A.	
T14.1 - D.LGS. 152/2016	
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue industriali (escluse le reimmssioni in falda)	€ 410,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue in falda	€410,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue industriali di raffreddamento (escluse le reimmssioni in falda)	€ 210,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue domestiche **(F)**	€ 150,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue assimilabile alle domestiche **(F)**	€ 190,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati > 50.000 A.E.	€ 550,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati > 2.000 A.E ma < 49.999 A.E.	€ 270,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue urbane da depuratori di agglomerati < 2.000 A.E.	€ 190,00
Nuova istanza o modifica sostanziale di Scarico acque reflue urbane da scaricatori di piena **(F)**	€ 190,00
Istanza di Rinnovo	50 % della Tariffa
Modifica non sostanziale **(F)**	€ 100,00
T14.2 – PIANI ACQUE METEORICHE	
Approvazione di Piani – Nuova istanza o modifica sostanziale	€ 380,00
Modifica non sostanziale **(F)**	€ 50,00
T14.3 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER ACCETTAZIONE RIFIUTI	
Nuova Comunicazione ai sensi art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, modifica sostanziale **(F)**	€ 150,00
Comunicazione ai sensi art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico **(F)**	€ 150,00

T15 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)	
L'importo è pari alla somma delle tariffe dei seguenti titoli, ove ricompresi nell' A.U.A.	
Autorizzazione ex art. 269 d.lgs. 152/2006 (emissioni in atmosfera)	Tariffa in T12
Autorizzazione in via generale ex art. 272 d.lgs. 152/2006 (emissioni in atmosfera)	Tariffa in T12
Autorizzazione allo scarico di acque reflue	Tariffa in T13
Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione	Tariffa in T16.2
Comunicazioni in materia di rifiuti (procedura ex art. 216, D.Lgs. 152/2006)	Tariffa in T16.4

T16 - AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI		
T16.1 - AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI		
Nuovo impianto o modifica sostanziale	Alta difficoltà	€ 4.582,00
	Media difficoltà	€ 3.349,00
	Bassa difficoltà	€ 1.898,00
Rinnovo	Alta difficoltà	€ 2.527,00
	Media difficoltà	€ 1.562,00
	Bassa difficoltà	€ 991,00
Modifica non sostanziale		€ 991,00
Modifica non sostanziale del solo layout **(F)**		€ 150,00
T16.2 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DEI FANGHI		
Nuovo titolo		€ 1.080,00
Rinnovo		€ 540,00
Modifica **(F)**		€ 100,00
T16.3 - DISCARICHE FUORI A.I.A.		70% tariffa per discarica in A.I.A.
T16.4 - COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI (ART. 216, D.LGS. 152/2006)		Tariffa ex D.M. 21/07/1998, n. 350
T16.5 - COMUNICAZIONI DI SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITÀ MEDIANTE IMPIANTO MOBILE (F)		€ 200,00

T17 - AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI OLI MINERALI		
Nuovo deposito di stoccaggio commerciale		€ 750,00
Modifica sostanziale di deposito commerciale esistente		€ 375,00
Nuovo deposito ad uso non commerciale		€ 375,00
Modifica sostanziale di deposito esistente a uso non commerciale		€ 187,00
Dismissione deposito (F)		€ 200,00
Modifica non sostanziale di deposito esistente (F)	Con variazione di consistenza	€ 100,00
	Senza variazione di consistenza	€ 50,00
Collaudo periodico (verifica condizioni di esercizio) **(F)** * Si conteggiano i serbatoi per i quali è obbligatoria la certificazione di tenuta ai sensi del punto B.5 dell'autorizzazione all'esercizio.		€ 100,00 fissa + € 5,00 per ogni serbatoio* eccedente i primi dieci

T18 - VARIAZIONI RAGIONE SOCIALE O SUBENTRO IN AUTORIZZAZIONI	
Volturazione espressa **(F)**	€ 150,00
Volturazione semplificata **(F)**	€ 50,00

T19 - ADOZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO		
MICRO IMPRESA	< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < € 2.000.000	€ 150,00
PICCOLA IMPRESA	< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < € 10.000.000	€ 350,00
MEDIA IMPRESA	< 250 dipendenti e fatturato annuo < € 50.000.000 o totale di bilancio annuo < € 43.000.000	€ 400,00
GRANDE IMPRESA	≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ € 50.000.000 o totale di bilancio annuo ≥ € 43.000.000	€ 500,00

T20 – VIA, VAS

Si riportano le tariffe di cui all'Allegato C, L.R. n. 13/2023, di abrogazione della L.R. n. 40/1988.

Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2006)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
Riduzioni oneri	a) In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. b) In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. c) Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.

ALLEGATO 2

CRITERIO PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER IL CASO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI

Il criterio si compone di tre momenti:
individuazione e definizione dei fattori o parametri incidenti sui tempi dell'istruttoria (tab. A)
individuazione di valori o condizioni atti ad esprimere ciascun fattore o parametro su diverse categorie di influenza (tab. B)
individuazione di un criterio di valutazione ponderale combinata dei diversi fattori (tab. C)
Modifiche: ai fini dell'individuazione del livello di complessità della modifica, devono essere considerate le caratteristiche della sola modifica, e non dell'intero impianto come risultante dalla modifica (es. n. di rifiuti pericolosi o codici CER da aggiungere all'autorizzazione). Fa eccezione l'indicatore T, presenza di vincoli, il quale deve essere sempre indicato anche quando già valutato in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui si richiede la modifica. La modifica del solo Layout ha una tariffa unica soggetta ai fattori correttivi (allegato 3).

Tab. A – Fattori incidenti

Per l'impianto	I1	Potenzialità di stoccaggio/trattamento [TONNELLATE/GIORNO]
	I2	Combinazione di impianti di stoccaggio/trattamento [SÌ/NO]
	I3	Pluralità di codici rifiuto (CER) trattati [NUMERO]
Per il contesto	T	Collocazione in aree con vincoli territoriali/ambientali [SÌ/NO]
Per gli atti amministrativi	A	Pluralità di autorizzazioni ambientali assorbite [SÌ/NO]

Tab. B – Categorie di influenza

	Categoria 1	**Categoria 2**
I_1	per rifiuti non pericolosi < 10 t/giorno per rifiuti pericolosi < 1 t/giorno	per rifiuti non pericolosi ≥ 10 t/giorno (*) per rifiuti pericolosi ≥ 1 t/giorno (*)
I_2	Solo stoccaggio	Impianto complesso (stoccaggio + trattamento ovvero più processi di trattamento)
I_3	< 10	≥ 10
T	Assenza di vincoli territoriali/ambientali	Presenza di vincoli territoriali/ambientali
A	Impianto non soggetto ad autorizzazione per scarichi o emissioni	Impianto soggetto ad autorizzazione per scarichi

Tab. C – Criterio di valutazione combinata

Livello	**Criterio**
B = basso	≤ 1 fattori appartenente alla categoria 2
M = medio	≤ 3 fattori appartenenti alla categoria 2
A = alto	> 3 fattori appartenenti alla categoria 2

(*) fino ai limiti quantitativi stabiliti nell' allegato XII alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006.

ALLEGATO 3

FATTORI CORRETTIVI

D - DIMENSIONE AZIENDALE (da non applicarsi alle tariffe forfetarie)

CATEGORIA D'IMPRESA	REQUISITI	Percentuale di riduzione
MICRO IMPRESA	< 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < 2 milioni di euro	50,00%
PICCOLA IMPRESA	< 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < 10 milioni di euro	30,00%
MEDIA IMPRESA	< 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di euro	20,00%
GRANDE IMPRESA	≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43 milioni di euro	Non prevista

A – ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (da non applicarsi alle tariffe forfetarie)
Ai soggetti diversi dalle imprese si applica una riduzione del 20,00%. Il presente fattore correttivo non si applica alle autorizzazioni agli scarichi.

NS - NUMERO SCARICHI IDRICI (da non applicarsi alle tariffe forfetarie)

Aumento della tariffa in funzione del numero di scarichi per cui si richiede l'autorizzazione (siano essi industriali, domestici o assimilabili ai domestici), da applicare alla tariffa risultante dai fattori D e C.

Numero di scarichi	Moltiplicatore della tariffa
Da 1 a 4	1,0
Da 5 a 9	1,5
Maggiore di 10	2,0

TS – TIPOLOGIA DI SCARICHI IDRICI (da non applicarsi alle tariffe forfetarie)
Tipologia degli scarichi in falda provenienti da impianti di climatizzazione; riduzione della tariffa in funzione della portata degli scarichi per cui si intende chiedere l'autorizzazione; da applicare alla tariffa risultante dai fattori D e C.

Tipologia	Portata scarico	Percentuale di riduzione
Caso 1. Piccoli impianti	Con portata massima fino a 2 l/s	50,00%
Caso 2. Medi impianti	Con portata massima tra 2 l/s e 10 l/s	30,00%
Caso 3. Grandi impianti	Con portata massima oltre 10 l/s	Non prevista

C - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Il possesso di una certificazione ambientale determina la riduzione della tariffa risultante dall'applicazione del fattore correttivo D secondo le percentuali individuate nella seguente tabella.

Tipo certificazione	Percentuale di riduzione
EMAS	50,00%
ISO 14001	30,00%

Alle tariffe forfetarie per i seguenti titoli non si applica alcun criterio correttivo:

- Predisposizione e consegna della targa riportante il codice univoco dell'opera di captazione (L.R. 22/1999);
- Formazione/aggiornamento/modifica sostanziale/rinnovo titolo abilitativo ex art. 124 T.U.A. per scarichi in pubblica fognatura;
- Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nuovo titolo e proroga);
- Volturazioni (ad eccezione dei procedimenti in materia di acque – Tabelle T7 e T8, all. 1, e delle autorizzazioni uniche riferite agli impianti idroelettrici – Tabella T10, all. 1);
- Spese di sorveglianza (Tabella T11, all. 1);
- Autorizzazione al recupero/smaltimento di rifiuti - modifica non sostanziale del solo layout;
- Modifica di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi;
- Comunicazioni di singole campagne di attività mediante impianto mobile.

ALLEGATO 4

PARAMETRI DI LEGGE IN MATERIA DI DERIVAZIONI D'ACQUA

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI DERIVAZIONE DI LIEVE ENTITÀ

Sono di lieve entità, ai sensi del D.P.G.R. 4/R 2001, le derivazioni:

1) che abbiano portata massima istantanea complessiva inferiore o uguale a 15 litri/s e con portata media annua inferiore o uguale a 10 litri/s;

2) ad uso di produzione di energia di potenza nominale media inferiore o uguale a 30kW e aventi le portate di cui al punto precedente;

3) ad uso irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a 15 Ha, elevabili a 30 Ha nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa;

IMPORTI MASSIMI DI LEGGE PER LE SPESE ISTRUTTORIE

(Regolamenti 10/R del 2003 e 4/R del 2001)

Tipologia di procedimento	Importo massimo di legge
Concessione di derivazione di acqua pubblica ordinaria	€ 1.500,00
- Concessione di derivazione con procedura semplificata, - licenza di attingimento, presa d'atto di sostituzione di pozzo - regolarmente concesso ex art. 27-bis del Reg. 10/R/2003	€ 100,00
Concessione preferenziale per il prelievo di lieve entità	€ 52,00
Concessione preferenziale per il prelievo mediante pozzi che intercettano falde profonde	€ 258,00
Concessione preferenziale non rientrante nelle categorie precedenti	€ 156,00

Città metropolitana di Torino

Allegato contabile

Per il contenuto del presente documento si rinvia integralmente al testo dell'atto di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Sarah Stefania SIMONETTI
(firmato digitalmente)

PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

03 dicembre 2024

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 03 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 15,20 in Torino, Aula Consiliare - p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 27 novembre 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea GAVAZZA - Caterina GRECO - Clara MARTA - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Emanuele DE ZUANNE - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Sonia CAMBURSANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

ATTO N. DEL_CONS 70

~~~~~~~~
~~~~~~~~

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto l'art. 149, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale *"la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Visto l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale al bilancio di previsione sono allegate *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

Vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i., di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alla Province importanti funzioni amministrative nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della L. 308/2004;

Visto l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., il quale prevede che *"le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio"*;

Vista la L. 15 dicembre 2004, n. 308 e s.m.i. che ha delegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in rilevanti settori di materia ambientale;

Visti i decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione della predetta delega legislativa e, in particolare, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*;

Visto l'art. 124, comma 11, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *"Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato"*;

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e sm.i., rubricato *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con*

modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35", che individua la Provincia quale "Autorità Competente" ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e in particolare l'art. 8, il quale stabilisce il principio di non eccedenza, ai sensi del quale i diritti di istruttoria previsti per l'Autorizzazione Unica Ambientale non devono superare gli oneri posti a carico dell'interessato *"per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"*;

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, la quale attribuisce alle città metropolitane le funzioni fondamentali proprie delle province;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, rubricata *"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";*

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 7/R, recante*: "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale";*

Preso atto che, per gli impianti che ricadono nella procedura I.P.P.C., di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le spese istruttorie per il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono stabilite dalla normativa vigente in materia (D.M. 28 aprile 2008);

Preso atto che, per i procedimenti relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 le disposizioni nazionali vigenti (D.M. 370 del 03/09/1998 e s.m.i.) prevedono specifici diritti amministrativi, già applicati dalla Città Metropolitana;

Dato atto che, per quanto riguarda le procedure semplificate per il recupero di rifiuti ex art. 214 – 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli oneri istruttori si considerano già ricompresi nei diritti di iscrizione che gli utenti versano ai sensi del D.M. 21.07.1998, n. 350;

Dato atto che l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 luglio 2023, n. 13 prevede che le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori previsti per i procedimenti di VIA, VAS e AIA;

Dato atto che l'art. 12, comma 5, della L.R. 19 luglio 2023, n. 13 dispone, in materia di oneri istruttori per i procedimenti di VIA, VAS e AIA, che *"è possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito*";

Vista la D.C.P. n. 32320 del 16 novembre 2010, di approvazione del *"Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino"*;

Vista la D.G.P n. 1352-44941 del 07/12/2010, con cui sono state approvate le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate

ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino, in attuazione del predetto Regolamento;

Dato atto che lo svolgimento delle complesse funzioni conferite alla Città Metropolitana di Torino in materia ambientale comporta un onere significativo di spese a carico dell'Ente, in quanto richiede lo svolgimento di numerosi procedimenti nonché l'impiego di personale tecnico-amministrativo qualificato e di adeguate risorse;

Considerato che lo stato dei procedimenti autorizzatori e di monitoraggio e controllo in materia ambientale risulta mutato rispetto alla situazione sussistente al tempo dell'adozione del Regolamento approvato con D.C.P. n. 32320 del 16 novembre 2010, in quanto sono stati nel frattempo introdotti nuovi procedimenti, tra cui il procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, e che è pertanto necessario procedere a un adeguamento delle tariffe allora previste, introducendone di nuove, tenendo altresì conto della variazione del costo della vita nel frattempo intervenuta;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di garantire il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui sopra, nel rispetto dei principi di efficienza, celerità e non aggravio degli stessi, adottare una nuova disciplina delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese sostenute dall'Ente per le attività di istruttoria degli Uffici, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, nella misura e secondo le modalità previste negli Allegati al presente provvedimento, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, sostituendo *in toto* contestualmente il Regolamento vigente in materia, approvato con D.C.P. del 16 novembre 2010, n. 32320;

Richiamato il principio di cui all'art. 23 della Costituzione, per cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;

Dato atto, pertanto, che le tariffe in oggetto devono essere definite in attuazione delle disposizioni di carattere generale e speciale contenute in leggi statali e regionali, che prevedono che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti dagli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connesse all'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, nonché, al di fuori di tali casi, in attuazione delle disposizioni di carattere generale in materia di oneri procedimentali;

Dato atto altresì che l'onere di compartecipazione alle spese del procedimento, al di fuori di ogni carattere tributario, deve necessariamente configurarsi in stretta aderenza agli effettivi oneri, in termini di spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi e di costi sostenuti dalla Città Metropolitana per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento;

Recepite le osservazioni ed i contributi apportati dai vari Uffici competenti allo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio delle diverse autorizzazioni ambientali, nonché allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo;

Richiamate le normative di settore, specificatamente indicate nelle tabelle allegate al presente atto per la determinazione delle tariffe di compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttoria;

Richiamato il Regolamento delle entrate vigente, il quale trova applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare in relazione alla disciplina della

riscossione delle entrate;

Dato atto che:
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. relativo agli anni 2024-2026;
- con Deliberazione Consiliare n. 39/2024 del 19/07/2024 è stata approvata la 3a variazione al D.U.P.;
- con Decreto Sindacale n. 9/2024 del 18/01/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14/2024 del 25/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;
- il presente provvedimento è assunto nell'ambito dell'obiettivo strategico OS02012 *"Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza"*;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla IIª Commissione Consiliare in data 27/11/2024;

Dato atto che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio metropolitano, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. s) dello Statuto metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Coffano, Direttore del dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Visti:
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rubricato "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la L.R. 26 aprile 2000 n. 44, recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L. 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
- la L. 15 dicembre 2004, n. 308, rubricato "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", e in particolare l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la D.G.P. 4 marzo 2003, n. 175-190020, recante "Determinazione delle spese istruttorie per i procedimenti amministrativi relativi alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle concessioni preferenziali ed ai riconoscimenti di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, alle acque minerali e agli scarichi";
- l'art. 20, comma 2, lettera s) dello Statuto metropolitano, che attribuisce al Consiglio metropolitano la competenza all'adozione di regolamenti in materia di tariffe relative ai servizi;
- l'art. 48 dello Statuto metropolitano in materia di giusto procedimento.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Città Metropolitana di Torino” nel testo allegato alla presente, (All. A - All. I);

2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente e ad ogni effetto il “Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino” approvato con D.C.P. del 16 novembre 2010, n. 32320;

3. di demandare annualmente al decreto adottato dal Consigliere Delegato, allegato all’atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’individuazione e la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dal Regolamento e in relazione all’obiettivo di copertura dell’ammontare degli oneri sostenuti dalla Città Metropolitana per il rilascio dei provvedimenti di propria competenza;

4. di stabilire che gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al Regolamento citato siano versati all’entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell’efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni;

5. di prendere atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Claudio Coffano, Direttore del

dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

6. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013.

~~~~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato Sicchiero per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~~~~

Il **Sindaco Metropolitano** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLE SPESE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

ATTO N. DEL_CONS 70

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 13

(Cogno - Costantino - De Zuanne - Gavazza - Ghio - Greco - Lo Russo - Mazza - Papurello - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 3

(Cannati - D'Agostino - Marta)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Claudio Coffano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo
~~~~~~~~

ALLEGATO A

Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle tariffe a carico dei soggetti interessati all'adozione di provvedimenti ambientali, comprese le attività di monitoraggio e controllo, nello svolgimento delle funzioni amministrative conferite alla Città Metropolitana di Torino nei settori e nelle materie ambientali di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
2. I provvedimenti e le attività riguardano le materie specificate nell'allegato I.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica:
a) in tutti i casi per i quali disposizioni legislative di carattere speciale, statali o regionali, prevedono espressamente che siano posti a carico dei soggetti interessati gli oneri sostenuti da parte degli uffici pubblici per prestazioni di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, connessi all'adozione dei provvedimenti ambientali;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in attuazione delle disposizioni di carattere generale che prevedono la compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio (art. 29, comma 2, della legge 22 dicembre 2001, n. 448 – legge finanziaria 2002 e s.m.i.).

Art. 3

Provvedimenti amministrativi per la determinazione delle tariffe

1. Con decreto del Consigliere Delegato allegato all'atto di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono individuate e determinate le tariffe di cui al presente regolamento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1:
a) indica le tariffe previste in disposizioni di legge speciale, statale o regionale, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvedendo altresì alla loro puntuale determinazione, qualora essa sia demandata dalle leggi alla Città Metropolitana, nel rispetto di tali disposizioni e di quelle per la loro attuazione, nonché sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento;
b) stabilisce l'applicazione e determinano l'ammontare di eventuali altre tariffe in materia ambientale, sulla base delle disposizioni legislative generali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 4

Elementi per la determinazione dell'ammontare delle tariffe

1. L'ammontare delle singole tariffe definite dalla Città Metropolitana è stabilito a seguito e sulla base di analisi concernenti gli effettivi oneri, costituiti dai costi sostenuti per prestazioni istruttorie e per quelle di monitoraggio e controllo che si svolgono nei singoli tipi di procedimento; tali analisi prendono in considerazione le attività realizzate dall'Ente ovvero da altri soggetti, pubblici e privati, con onere a carico della Città Metropolitana, secondo quanto indicato nell'art. 7.
2. L'importo delle singole tariffe è determinato in relazione all'obiettivo della copertura dell'ammontare degli oneri di cui al comma 1 nella misura percentuale stabilita con il decreto del Consigliere Delegato allegato al bilancio preventivo, di cui all'art. 3. Tale misura è riferita al complesso di tutti i procedimenti ambientali di cui all'allegato I e può essere differenziata per i singoli procedimenti.

Art. 5
Tariffe forfetarie e analitiche

1. L'ammontare delle tariffe può essere definito, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e regionale e delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento:
a) in modo forfetario, con versamento del relativo importo al momento della richiesta del provvedimento ambientale, considerando in modo globale il complesso delle diverse prestazioni, sia istruttorie che di monitoraggio e controllo predefinito, che sono previste per i singoli tipi di procedimento ambientale;
b) in modo analitico, tenuto conto delle prestazioni effettivamente realizzate dagli uffici, a seguito dello svolgimento di attività di monitoraggio e controllo, successivamente ed al di fuori di un procedimento finalizzato al rilascio di un provvedimento ambientale;
c) in modo misto, individuando per alcuni tipi di procedimento, caratterizzati da particolare complessità e disomogeneità, una tariffa forfetaria da richiedere anticipatamente, in via provvisoria, al momento della domanda del provvedimento, fatta salva la richiesta di liquidazione, al momento dell'adozione del singolo provvedimento, di un importo a saldo della tariffa definitiva, determinata in modo analitico, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
2. Per un medesimo procedimento possono essere determinate tariffe differenziate in relazione a diverse classi di complessità, qualora il procedimento sia caratterizzato dalla presenza di fasi eventuali ovvero di attività istruttorie, di monitoraggio e controllo che si modificano in modo rilevante nei diversi casi, in relazione all'oggetto.

Art. 6
Tariffe in deroga

1. In casi del tutto particolari - nei quali le caratteristiche delle attività richieste per lo svolgimento del procedimento si discostano in modo assai rilevante da quelle ordinarie, prese in considerazione per la determinazione delle tariffe con le modalità sopra indicate – il responsabile del procedimento, tramite il dirigente competente, richiede al Sindaco metropolitano l'autorizzazione a procedere in deroga, definendo solo a consuntivo l'ammontare della tariffa sulla base delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo effettivamente svolte.

2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del livello di copertura delle spese tramite tariffe, definito con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 7

Definizione degli oneri effettivi dei procedimenti

1. Per ciascuno dei tipi di procedimento individuati per le materie di cui all'allegato I, le attività da prendere in considerazione per la definizione dell'ammontare complessivo degli oneri effettivi sulla base dei quali sono determinate le tariffe, sono raggruppate come segue:
a) avvio del procedimento ed esame formale della completezza della documentazione;
b) istruttoria tecnica interna;
c) ispezioni e sopralluoghi preventivi;
d) acquisizione di elementi dal soggetto interessato al provvedimento;
e) acquisizione di elementi da altre amministrazioni o da altri uffici dell'ente;
f) predisposizione ed adozione del provvedimento finale;
g) ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo.
2. Le attività comprese nel gruppo di cui alla lettera g) del comma 1 possono essere considerate insieme alle altre nell'analisi per la determinazione di un'unica tariffa complessiva connessa al provvedimento da emanare, ovvero - nei procedimenti per i quali non sia possibile predeterminare in modo programmato ispezioni, sopralluoghi ed interventi di vigilanza e controllo - tali attività possono essere considerate separatamente, per la determinazione di specifiche tariffe analitiche, secondo quanto previste nell'art. 5, comma 1, lettera b).

Art. 8

Destinazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio della Città Metropolitana per essere riassegnati in misura corrispondente alle spese destinate ad interventi e capitoli compresi nei servizi di tutela ambientale, secondo quanto stabilito annualmente nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione, ed in particolare al miglioramento dell'efficienza e funzionalità del servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ed in particolare per quanto concerne la disciplina della riscossione delle entrate, trovano applicazioni le disposizioni contenute nel Regolamento delle entrate vigente.

Art 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri di spesa a carico delle finanze della Città Metropolitana di Torino.

ALLEGATO I - Materie

Materie (gruppi di provvedimenti e attività)	**Norme di riferimento**
1. Autorizzazione integrata ambientale	art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.; Decreto Interministeriale MATTM-MEF n.1 del 4 gennaio 2018 e s.m.i.
2. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	art. 33 d.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.; Decreto Interministeriale MATTM-MEF n.1 del 4 gennaio 2018 e s.m.i. Decreto 25 ottobre 2016, n. 245 del Ministero dell'Ambiente L. R. n. 13 del 19 luglio 2023
3. Autorizzazione Unica Ambientale	artt. 3, 4, 8, D.P.R. 13.03.2013, n. 59
4. Provvedimenti relativi a concessioni/autorizzazioni attinenti i prelievi idrici	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n.448
5. Gestione ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue, delle immissioni delle acque meteoriche, del trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione e utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	art. 124, c. 11, d.lgs. 03.04.2006, n. 152; art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
6. Autorizzazione di discarica	art. 9, c. 4, d.lgs. 13.01.2003, n. 36 D.G.R. 28-12744 del 14.06.2004
7. Autorizzazione di impianto di smaltimento e recupero rifiuti (escluse le attività di cui al punto precedente)	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
8. Verifica e controllo di requisiti ed iscrizione al registro di soggetti che svolgono attività di autosmaltimento e recupero rifiuti	Decr. Min. Ambiente 21.07.1998, n. 350; art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
9. Trasporto transfrontaliero dei rifiuti	Decr. Min. Ambiente 03.09.1998, n. 370; art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
10. Autorizzazione ed altri provvedimenti per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivati dalla depurazione delle acque	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
11. Ispezioni e controlli su attività di trattamento di veicoli fuori uso	art.14 d.lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. D.G.R. 53-11769 del 16.02.2004
12. Ispezioni e controlli per impianti di recupero dei RAEE	articoli 8 e 19 d.lgs. 25.07.2005, n.151 delib. G.R. 47-1263 del 04.11.2005
13. Controlli ed interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e conseguente monitoraggio	art. 3, c. 1, lett. h, L.R. 07.04.2000, n. 42
14. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
15. Autorizzazioni per impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
16. Autorizzazione di costruzione ed esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili	art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
17. Accertamenti e verifiche su impianti termici	art. 31, c. 3, L. 0.01.1991, n. 10; art. 9, co. 2, d.lgs. 19.08.2005, n. 192; D.P.R. 16.04.2013, n. 74; art. 40, L.R. 11.03.2015, n. 3; Art. 3, Allegato 1, D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 23-2724

18. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili	art. 12. D.Lgs. 29.12.2003, n. 387; art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
19. Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico	art. 5 L.R. 9 agosto 1989, n. 45; art. 64 L.R. 26 aprile 2000 n. 44 art. 29, c. 2, legge 28.12.2001, n. 448
20. Autorizzazione in materia di coltivazione di cave e torbiere	art. 10 e 26, L.R. 17.11.2016 n. 23;
21. Volturazione di autorizzazioni	stessi riferimenti normativi delle autorizzazioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.